

23 FEBBRAIO 2023

DETERMINAZIONE N. 48

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO **SETTORE ABITATIVO:** SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO SANBAPOLIS: INDIZIONE DI UN CONFRONTO CONCORRENZIALE AI SENSI DI ART. 21 COMMA 5 DELLA L.P. 23/1990 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPAT SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO A ASCOOP S.C.

C.I.G: 9717336757

Premesso che

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istituiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari. L'art. 2, comma 2 di suddetta legge, in particolare, dispone: "*Nell'ambito del programma pluriennale di attività (...), sono altresì realizzati, (...) servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo*" a favore degli studenti iscritti all'Università di Trento.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato Sanbàpolis in Via della Malpensada a Trento, in prossimità dello Studentato universitario S. Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

Negli ultimi anni Opera Universitaria, al fine di garantire la continuità del servizio e assicurare l'apertura della struttura all'utenza ma anche la programmazione delle attività da svolgere con particolare riguardo alle attività professionistiche, ha affidato tramite contratti di appalto, nel rispetto della normativa vigente, il servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, del soppalco e degli spazi per uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis", nelle more della definizione di un contratto con l'Università degli Studi di Trento, la quale aveva manifestato un interesse, ora venuto meno, ad acquisire in comodato tali spazi.

Da ultimo, in seguito a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con determinazione n. 87 di data 27/04/2022, il servizio è stato affidato all'impresa ASCOOP S.C., con sede a Tione di Trento (TN), in Via D. Chiesa n. 2/A CF e P.IVA 00443110226, verso un importo di euro 207.407,10 per n. 8 mensilità dall'1/05/2022 al 28/02/2023 (considerati i due mesi di chiusura della struttura nei mesi di luglio ed agosto).

Considerata la scadenza imminente del servizio, le tempistiche necessarie per l'espletamento della gara e successivamente per le verifiche sul soggetto aggiudicatario (con particolare riferimento alle

verifiche relative all'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 c. 5 lett. d), e), f bis) m), all'assenza della condizione prevista dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e alla verifica antimafia),

visto quanto indicato all'art. 4 comma 6 del capitolato speciale di appalto,

con il presente provvedimento si propone di autorizzare una proroga del contratto in essere con l'impresa ASCOOP S.C. per quattro ulteriori mensilità sino al 30 giugno 2023, termine massimo disposto dall'art. 3 comma 5 ter della L.P. 2/2020, al fine di addivenire all'individuazione del nuovo contraente, prevedendo comunque l'ipotesi del recesso anticipato previa comunicazione con preavviso di trenta giorni qualora l'aggiudicatario venisse individuato anticipatamente;

trattasi di "proroga tecnica" (*"quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al precedente affidatario"*) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario) per la quale non è prevista la richiesta di un nuovo codice C.I.G. (a tal proposito si veda *faq n. A42 A.N.A.C.*);

preso atto che ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale, "dal corrispettivo verrà detratto l'importo derivante dalla riscossione, da parte dell'Affidatario, delle tariffe d'uso pagate dai fruitori della struttura (..)" e che "in caso di eccedenza tra quanto riscosso e quanto spettante all'Affidatario per la gestione del servizio, l'importo in eccedenza verrà versato ad Opera Universitaria (...)", si quantifica in € 103.703,56. = (oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza) l'importo contrattuale delle quattro mensilità di proroga tecnica, prevedendo per Opera un costo effettivo per il servizio in parola, pari ad € 50.000,00.= oltre ad IVA.

Rispetto all'espletamento della nuova gara, in sede di progettazione della stessa, si è valutata l'ipotesi di prevedere una concessione anziché un appalto di servizi, non risultando però tale scelta sostenibile in considerazione dell'oggettivo aumento delle spese energetiche, considerando le quali il relativo Piano Economico Finanziario (PEF) risulterebbe non appetibile e rischierebbe di essere determinato in negativo. Proprio alla luce dell'intenzione di procedere quanto prima ad una concessione del servizio oggetto del presente provvedimento, in attesa che le spese energetiche si stabilizzino ad un livello più accettabile, si è convenuto pertanto di procedere nuovamente ad appaltare il servizio per n. 8 mensilità.

Ai sensi dell'art. 36ter.1, commi 5 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 letto in combinato disposto con l'articolo 32 comma 4 sexies della L.p. 2/2016, che esclude per gli appalti ad alta intensità di manodopera il ricorso alle convenzioni quadro attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti o da CONSIP s.p.a, Opera Universitaria intende ricorrere alle altre forme di approvvigionamento previste dalla l.p. 23/1990 utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia (MEPAT) o da CONSIP s.p.a (MEPA), o in mancanza del servizio oggetto d'acquisto, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente;

accertata l'esistenza sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (M.E.P.A.T) del meta-prodotto (CPV 92600000-7 - Servizi sportivi) all'interno del Bando Mepat Servizi ricreativi, culturali e sportivi, relativo al servizio oggetto del presente provvedimento;

ritenuto congruo un affidamento di 8 mensilità decorrenti dal 1° settembre 2023 (considerando la chiusura al pubblico dall'1 luglio al 31 agosto) al 30 aprile 2024, momento in cui l'Amministrazione qualora i prezzi dell'energia si dovessero stabilizzare su livelli accettabili potrebbe riconsiderare l'ipotesi di affidamento in concessione,

accertato che il valore contrattuale non eccede la soglia di cui all'art. 21 co. 2 lettera h) della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, che consente di procedere con un confronto concorrenziale tra almeno tre ditte

scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12, come previsto al comma 5 del medesimo articolo;

accertato quanto previsto dall'art.16 comma 3 lett. c) della l.p. 2/20 che impone il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare quindi anche l'indizione di un confronto concorrenziale ex art. 21 c. 5 della l.p. 23/90) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016, per l'affidamento per la durata di otto mesi, del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato Sanbapolis.

Ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale di appalto i due mesi di chiusura dal 1° luglio al 31 agosto non rientrano nel calcolo della durata contrattuale.

L'importo complessivo a base di gara, stimato dal personale tecnico di Opera, sulla base dei dati storici in possesso, è pari ad Euro 214.000,00.= al netto degli oneri fiscali, di cui Euro 181.998,14= per costo della manodopera (art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016) ed Euro 4.000,00.= quali costi di sicurezza per riduzione rischi interferenziali (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08) non soggetti a ribasso: detti importi riguardano tutti gli otto mesi di affidamento.

Considerato che detto importo comprende anche le quote pagate direttamente al gestore dell'immobile da parte dell'utenza, in base a dati storici, si stima si risconterà una situazione di saldo a credito con riferimento al periodo contrattuale da settembre a dicembre 2023, mentre, sempre rifacendosi ai dati già in possesso dell'amministrazione, con riferimento ai primi quattro mesi del 2024 si considera potranno rimanere a carico di Opera euro 18.000,00 .= al netto degli oneri fiscali.

Con il presente provvedimento si intende inoltre approvare tutta la documentazione di gara, che si svolgerà sul mercato elettronico provinciale attraverso RDO e nel dettaglio:

- Lettera d'invito (RDO) (all. 1);
- Capitolato speciale (all. 2) e relativi allegati, in particolare:
 - n. 4 planimetrie della struttura
 - tabella autorizzazioni in corso
 - tabella A del personale già impiegato nel servizio
 - contratto di designazione del Responsabile esterno del Trattamento dei dati;
- DUVRI (all. 3).

Per quanto attiene alle imprese da invitare al confronto concorrenziale, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione di Giunta provinciale 307/2020 si rimanda all'allegato 4 al presente provvedimento, soggetto al regime di pubblicità differita fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Si prende atto con il presente provvedimento che nel capitolato speciale è stato previsto l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991: il numero minimo di persone svantaggiate che devono essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura di una unità lavorativa.

Nel capitolato è altresì contemplata l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, in base alla quale l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara,

ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

Il servizio oggetto della gara è omogeneo e come tale non suddivisibile in lotti in quanto tecnicamente non possibile né economicamente conveniente.

Considerato che la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, sono soggette all’obbligo di richiesta del C.I.G. (codice identificativo di gara) tutte le fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs. 163/2006, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto, e che con deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) ha fornito nuove direttive per il versamento del contributo necessario a finanziare l’attività dell’Autorità, contributo che varia a seconda dell’importo del contratto che viene indicato durante la creazione del codice identificativo di gara, con il presente provvedimento si intende altresì prevedere la spesa di € 225,00 a carico di Opera a titolo di contributo a favore dell’Autorità relativo alla procedura concorsuale di cui in oggetto.

Si riporta di seguito il quadro economico dell’intervento:

A1	Somma degli importi delle singole prestazioni (soggetti a ribasso)	Euro 210.000,00
A2	Costi per la sicurezza da DUVRI (non soggetti a ribasso)	Euro 4.000,00
A	Importo a base di gara	Euro 214.000,00
VSA	VALORE STIMATO DELL'APPALTO	Euro 214.000,00
C1	Spese tecniche	Euro 0,00
C2	Contributo Anac	Euro 225,00
C3	Imprevisti	Euro 0,00
C	Somme a disposizione	Euro 225,00
D1	Altre imposte	Euro 0,00
D2	IVA e oneri su spese tecniche	Euro 47.080,00
D	Somma imposte	Euro 47.080,00
	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	Euro 261.305,00

Si segnala che il responsabile del procedimento controllerà l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, individuato tra i dipendenti di Opera Universitaria.

Ai concorrenti verrà concesso un termine per presentare offerta che rispetti il minimo di 10 giorni individuato dall’art. 29 c. 12 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Si precisa infine che ai fini del pagamento del corrispettivo si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. “Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell’esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg” in quanto la fattispecie rientra nei casi indicati dalla Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le “Indicazioni operative relativamente all’attività di verifica di correttezza effettuate dall’Agenzia per gli appalti e contratti”.

Si dà atto che le attività oggetto del presente provvedimento non sono identificate da codice CUP non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto non attengono ad un progetto di investimento pubblico (si tratta infatti di spese di gestione e non di spese di sviluppo economico e sociale, come definite dalle “Linee guida per l’utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione”, elaborate dal Gruppo di Lavoro ITACA (Aggiornamento 14 novembre 2011).

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- vista la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la proroga tecnica per 4 mesi (dall’1 marzo 2023 al 30 giugno 2023) del contratto in essere relativo al servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all’interno del complesso immobiliare denominato Sanbapolis, all’impresa ASCOOP S.C., con sede a Tione di Trento (TN), in Via D. Chiesa n. 2/A CF e P.IVA 00443110226 per quattro mensilità;
2. di stimare il costo contrattuale che rimane presuntivamente a carico Opera con riferimento alla proroga tecnica di cui al punto 1. in € 61.000,00.= IVA compresa e di imputarlo a carico della macrovoce 041016 “Costi per altri servizi”, centro di costo 14 “Interventi integrativi e servizi accessori” del budget 2023;
3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’indizione di un confronto concorrenziale ex art. 21, c. 2 lett. h) e c. 5 della l.p. 23/1990 mediante richiesta di offerta su Mepat secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 28 comma 2 lettera a) del vigente d.p.g.p n. 10-40/leg del 22 maggio 1991 e dell’art. 17 della l.p. 2/2016 per l’affidamento del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente della sala fitness, soppalco e

degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato Sanbàpolis per la durata di otto mensilità;

4. di approvare tutta la documentazione di gara di seguito indicata:
 - Lettera d'invito (RDO) (all. 1);
 - Capitolato speciale e relativi allegati (all. 2);
 - DUVRI (all. 3);
 - Elenco delle imprese (all. 4, soggetto a pubblicità differita ai sensi dell'art 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
5. tenuto conto che in base ai dati storici lo svolgimento del servizio nel periodo autunnale/invernale determina un saldo a credito per l'Ente, con riferimento alle mensilità da settembre a dicembre, di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a creare il programma di entrata sulla macrovoce 034004 "Altri proventi" centro 14 "Interventi integrativi e servizi accessori" per rilevare l'eventuale saldo contrattuale a credito;
6. di stimare con riferimento al periodo da gennaio ad aprile 2024 il costo del servizio di cui al punto 3. che rimarrà a carico Opera in € 21.960,00 = IVA compresa e di imputarlo a carico della macrovoce 041016 "Costi per altri servizi", centro di costo 14 "Interventi integrativi e servizi accessori" del budget 2023;
7. di autorizzare la ragioneria ad imputare al budget del corrente esercizio il costo di € 225,00 a titolo di contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) relativo alla procedura concorsuale in oggetto alla macrovoce 041013 "Servizi amministrativi";
8. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
dott. Gianni Voltolini

n. all. : 4

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2023
Macrovoce 041016
Centro di costo 14 per € 61.000,00 = PRG 204

Esercizio 2023
Macrovoce 041013
Centro di costo 14 per € 225,00 = PRG 205

Esercizio 2024
Macrovoce 041016
Centro di costo 14 per € 21.960,00 = PRG 45/2024

LA RAGIONERIA

(SM/ec/EB)